

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2006

di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/733/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della Società dell'informazione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/37/CE prevede che il macchinario possa essere commercializzato e messo in funzione solo se non compromette la sicurezza di persone, animali domestici o merci una volta correttamente installato, mantenuto e usato per i fini previsti.
- (2) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.
- (3) Nei confronti della norma EN ISO 14122-4:2004, approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) in data 18 marzo 2003, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Francia ha sollevato un'obiezione formale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.

(4) Esaminata la norma EN ISO 14122-4:2004, la Commissione ha riconosciuto che le specifiche di cui ai punti 4.3.2 (scelta del tipo di dispositivo di protezione dalle cadute), 6.2 (istruzioni per l'uso) e 6.3 (marcatura) non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta) e 1.6.2 (accesso a posizioni di funzionamento e a punti di manutenzione) dell'allegato I alla direttiva 98/37/CE.

(5) Specificamente, la soluzione tecnica descritta nella norma EN ISO 14122-4:2004 — dispositivo per arrestare la caduta — non impedisce una caduta da una scala fissa. Essa limita solo le conseguenze di una caduta e richiede l'azione intenzionale dell'operatore per attivare il dispositivo di protezione individuale (DPI).

(6) I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti. Innanzitutto, impongono vincoli all'operatore. Gli operatori, soprattutto quelli che eseguono frequenti operazioni di manutenzione, possono non munirsi di DPI prima di usare una scala fissa. Essi danno poi luogo a rischi secondari se l'operatore cade e colpisce parti fisse della macchina o dell'impianto, se non c'è spazio sufficiente sotto l'operatore. È necessario inoltre che tale spazio sgombro sia più ampio di quello chiuso richiesto da una cabina. In terzo luogo, essi rappresentano un vincolo organizzativo per le imprese (gestione di DPI, esigenze di compatibilità tra DPI e sistema d'ancoraggio). Tali vincoli possono dar luogo a disfunzioni e queste a infortuni.

(7) Contravvenendo al requisito essenziale 1.1.2 (b) dell'allegato I della direttiva 98/37/CE, i punti 4.3.2, 6.2 e 6.3 della norma EN ISO 14122-4:2004 pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).

(8) Lo scopo di una norma come EN ISO 14122-4:2004 è di trattare un aspetto della sicurezza in una vasta gamma di macchinari e non in casi specifici. Se non si possono soddisfare interamente i requisiti essenziali 1.1.2, 1.5.15 e 1.6.2 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE per un tipo specifico di macchinari, una norma per tale tipo di macchinari potrà precisare le misure alternative da adottare.

⁽¹⁾ GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (9) Il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 non va dunque pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Articolo 1

Il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» non va pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
